

REGOLAMENTO CARTA DI PAGAMENTO CARTA CHIARA

PREMESSA

La Carta di pagamento prepagata Carta Chiara (di seguito "Carta") è emessa dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito Banca).

La Banca ha affidato a CartaSi S.p.A. (di seguito "CartaSi" o "la Società") società controllata da ICBPI ed appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane il ruolo di Gestore del Servizio, ovvero la gestione delle attività connesse all'operatività della Carta (es. autorizzazioni transazioni, gestione frodi, gestione reclami, ecc.).

La carta intesa come supporto fisico è di proprietà di CartaSi. Il servizio erogato ai sensi del presente Regolamento (di seguito il "Regolamento") comporta l'emissione di una carta di pagamento prepagata e ricaricabile, che, in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra un circuito (di seguito il "Circuito") e la Società, è identificata sul fronte dal marchio del Circuito stesso, dal numero identificativo e dalla data di scadenza.

Il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e gestione dei fondi di volta in volta disponibili sulla Carta rimane di esclusiva competenza della Banca.

La Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta anche per il tramite di altro "Soggetto Collocatore" (banca o intermediario finanziario). In tal caso il soggetto collocatore provvede all'identificazione del richiedente.

Tra la Banca e la Società nonché tra questa e i soggetti Collocatori sono in vigore specifici accordi per l'erogazione dei servizi di carta prepagata ricaricabile.

La Carta consente, mediante una iniziale operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche, il pagamento di beni e/o servizi presso terminali POS convenzionati al Circuito, ivi inclusi i pagamenti sui siti Internet anche attraverso tecnologie wireless, e il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati al Circuito.

Ogni operazione di spesa o prelievo viene autorizzata nei limiti dell'importo disponibile della Carta.

Legenda

- **ATM (Automated Teller Machine):** sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al titolare di una carta di pagamento di effettuare prelievi di contanti, nonché di avere eventualmente informazioni sul proprio stato contabile.
- **Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/Banca:** Banca tesoriere emittente la carta di pagamento prepagata e la relativa moneta elettronica, gestisce il rapporto con la clientela connesso alla raccolta ed alla gestione dei fondi.
- **Carta prepagata:** carta di pagamento ricaricabile che non richiede l'esistenza di un conto corrente bancario d'appoggio. Per poter operare la Carta deve essere preventivamente caricata nei limiti e con le modalità consentite.
- **CartaSi S.p.A./Società:** gestore del servizio, soggetto a cui competono la gestione delle attività connesse all'operatività della carta di pagamento (esempio autorizzazioni transazioni, gestione frodi, gestione reclami, ecc.).
- **Circuiti:** enti che possono rilasciare licenze per l'emissione e l'accettazione di carte nazionali e/o internazionali.
- **Esercente:** soggetto abilitato ad accettare i pagamenti con Carte in forza di apposito contratto con un Acquirer.
- **PIN (Personal Identification Number):** codice da digitare se richiesto dal POS o dall'ATM per completare l'operazione di spesa o il prelievo.
- **POS (Point of Sale):** terminale collocato presso gli esercizi commerciali, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con Carte.
- **Soggetto Collocatore:** Banca o Intermediario finanziario che sulla base di specifica convenzione con CartaSi colloca la carta prepagata.

• **Titolare:** soggetto al quale viene rilasciata la Carta in forza di apposito contratto.

Art. 1 - Emissione

1. La Carta è rilasciata dalla Banca, o dal Soggetto Collocatore da questi incaricato, soltanto a persona fisica residente o non residente (di seguito "Titolare"), la cui firma deve essere apposta sul retro della Carta. La Carta è di proprietà della Società che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito.
2. Il Titolare può anche essere un minorenne o una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno, purché autorizzato in forma scritta nel Modulo di Richiesta della Carta dal Genitore o da chi ne fa le veci (di seguito "Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno"). Autorizzando il Titolare, il Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno accetta il presente Regolamento e si fa carico di ogni obbligazione del Titolare ai sensi del Regolamento stesso.
3. Il Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno assume inoltre ogni responsabilità relativa all'utilizzo della Carta nei confronti della Banca, della Società, del Circuito e di terzi fino al raggiungimento della maggiore età del Titolare (o fino alla cessazione della tutela/curatela/amministrazione di sostegno), che da quel momento assumerà la piena responsabilità per ogni utilizzo della Carta.
4. La richiesta di rilascio della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della banca collocatrice o presso il Soggetto Collocatore, corrispondendo l'importo previsto per il rilascio e sottoscrivendo l'apposita modulistica.
5. Il rilascio della Carta è subordinato all'identificazione del Titolare (ed eventualmente del Genitore/Tutore/Curatore-Amministratore di sostegno se il Titolare è minorenne o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno).

Art. 2 - Codice personale segreto (PIN): utilizzo e obblighi di custodia

1. Alla Carta viene assegnato un codice personale segreto, di seguito PIN, consegnato in plico sigillato al Titolare. Detto codice viene generato elettronicamente ed è sconosciuto a tutto il personale della Società, del Soggetto Collocatore e della Banca.
2. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN: quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta, né conservato insieme ad essa. Inoltre il Titolare è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie affinché il codice PIN non possa essere conosciuto da terzi.
3. Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN.

Art. 3 - Validità della Carta

1. La Carta è utilizzabile sino alla data di scadenza riportata sul fronte della Carta stessa.
2. Alla scadenza potrà essere sostituita da una nuova Carta, la cui richiesta di emissione dovrà avvenire secondo quanto previsto dal precedente art. 1 e per il cui rilascio il Titolare dovrà corrispondere il relativo importo previsto.

Art. 4 - Caricamento della Carta

1. Il caricamento iniziale e le successive ricariche della Carta dovranno essere effettuate attenendosi alle istruzioni operative qui riportate.
2. Il Titolare può costituire una disponibilità sulla Carta tramite:
 - a. disposizione di caricamento effettuata presso gli sportelli automatici (ATM) convenzionati al Circuito QuiMulti-banca, dotati del servizio di Ricarica Carte Prepagate a valere su altra carta di pagamento abilitata;
 - b. bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN: IT27-D-05000-01799-CC0010800700, indicando nella voce Beneficiario il Cognome e Nome del Titolare della Carta e nella voce Causale il numero della Carta;
 - c. disposizione di pagamento presso le Ricevitorie SISAL;

d. disposizione di ricarica presso la rete del Soggetto Collocatore.

Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nelle "condizioni economiche".

3. La Carta prevede un importo minimo e massimo di caricamento, secondo quanto previsto nelle condizioni economiche vigenti.

Art. 5 - Utilizzo della Carta

1. La Carta è utilizzabile dal Titolare sul Circuito e non può, in nessun caso e per nessun motivo, essere ceduta o data in uso a terzi.
2. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta all'atto della ricezione della stessa. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell'acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Regolamento e sul retro della Carta stessa.
3. Le banche presso le quali venga richiesto un prelievo di denaro contante agli sportelli bancari e l'esercente all'atto della transazione hanno facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.
4. La Carta consente al Titolare di:
 - a. effettuare pagamenti di beni e/o servizi a favore degli esercenti convenzionati al Circuito, sino alla concorrenza del controvalore disponibile sulla Carta, utilizzando gli appositi terminali elettronici (POS);
 - b. effettuare pagamenti sui siti Internet convenzionati al Circuito, mediante l'utilizzo degli identificativi riportati sulla Carta;
 - c. effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici abilitati al Circuito, con i seguenti limiti: (1) limiti unitari giornalieri e/o mensili indicati nelle condizioni economiche (purché entro la disponibilità della Carta); (2) limiti previsti dalla banca proprietaria dell'ATM (cash dispenser) che eroga la somma;
 - d. effettuare prelievi di contante presso gli sportelli bancari.
5. Nel caso di utilizzo della Carta per il pagamento tramite terminali POS il Titolare prende atto che con la sottoscrizione dello scontrino d'acquisto emesso dall'apposita apparecchiatura elettronica durante la transazione, ovvero mediante digitazione del PIN, fornisce il consenso irrevocabile all'esecuzione della sottostante operazione di pagamento e riconosce l'importo come esatto e pagabile all'esercente convenzionato al Circuito.
6. Il Titolare inoltre prende atto che digitando il codice PIN o comunque consentendo l'uso della Carta presso i terminali ATM a ciò abilitati fornisce il consenso irrevocabile all'esecuzione della sottostante operazione di pagamento.
7. In caso di malfunzionamento della Carta dovuto a suo danneggiamento, con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa, la Società e/o il Soggetto Collocatore, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta al Titolare che ne faccia richiesta con una nuova Carta ovvero a rimborsare l'importo residuo corrispondente alla disponibilità di prepagato allocato a valere sulla Carta. I corrispettivi relativi a questa attività sono riportati nelle "Condizioni Economiche".
8. La Società non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad essa non imputabili.

Art. 6 - Uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea

1. L'uso della Carta in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell'utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare deve rispettare.
2. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato all'atto della conversione, con la maggiorazione percentuale indicata nelle "Condizioni Economiche", nel rispetto degli accordi in-

ternazionali in vigore.

Art. 7 - Disponibilità della Carta

1. Gli importi dei prelievi e dei pagamenti effettuati con la Carta sono addebitati sulla disponibilità esistente sulla Carta stessa. Su tale disponibilità saranno altresì addebitate le somme dovute dal Titolare in relazione ad eventuali oneri di carattere fiscale, ad eventuali spese indicate nel prospetto "Condizioni Economiche", nonché alle commissioni previste ed indicate nelle "Condizioni Economiche" vigenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle relative ai prelievi di denaro contante e agli oneri di negoziazione per le operazioni in valuta estera.

2. Qualora l'importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni e delle spese come sopra indicate, superi la disponibilità esistente sulla Carta, la Società sarà legittimata a negare l'autorizzazione alla transazione stessa.

3. Per la disponibilità di spesa effettiva possono essere riscontrate differenze rispetto alle risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle operazioni o per le modalità tecniche delle stesse.

4. In ogni caso il Titolare deve rimborsare tutte le operazioni effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti del saldo disponibile della Carta e/o oltre i limiti dell'effettivo stanziamento di denaro sulla Carta.

Art. 8 - Pagamenti

1. Il Titolare si obbliga a corrispondere:

- l'importo dovuto per il rilascio della Carta;
- le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall'euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
- le commissioni applicate su operazioni di prelievo di contante;
- le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta.

Tutte le altre commissioni sono dovute dal Titolare così come previsto nelle "Condizioni economiche".

2. I valori dell'importo e delle commissioni di cui al comma precedente sono indicati nel prospetto "Condizioni Economiche" (che, unitamente al Modulo di Richiesta della Carta, costituisce parte integrante e sostanziale di questo Regolamento).

3. Detti valori sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell'importo caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell'operazione (l'importo di cui alla lettera (a) e le commissioni di cui alla lettera (d) potranno essere corrisposte direttamente dal Titolare).

Art. 9 - Rimborso del saldo residuo

1. Il Titolare di una Carta potrà chiedere per iscritto alla Banca o al Soggetto Collocatore, in qualsiasi momento purché non oltre i 10 anni successivi alla scadenza della Carta stessa, il rimborso dell'importo prepagato ancora disponibile, senza la corresponsione di spese o penalità.

2. In ogni caso in cui il Titolare sia minorenne o comunque sottoposto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno, la richiesta di rimborso, da effettuare con le suddette modalità, dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Titolare) anche dal Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno.

3. La Banca o il Soggetto Collocatore provvederà ad evadere la richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, mediante bonifico, assegno circolare o altra modalità richiesta dal Titolare.

4. Il rimborso del saldo residuo comporta il recesso dal rapporto contrattuale e alla domanda di rimborso dovrà essere allegata la carta debitamente tagliata.

Art. 10 - Rapporti con gli Esercenti

1. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Società, della Banca e del Soggetto Collocatore ai rapporti di

natura commerciale fra il Titolare stesso e gli Esercenti presso i quali sono effettuate le transazioni. Pertanto per qualsiasi controversia - come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Società e della Banca per:

- difetti delle merci o dei servizi;
 - tardata, parziale o mancata consegna delle merci;
 - tardata, parziale o mancata erogazione dei servizi;
 - altri analoghi disservizi;
2. In ogni caso, nei rapporti con la Società e con la Banca, l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile.

Art. 11 - Servizi SMS

1. I servizi di messaggistica via sms consentono al Titolare che ne faccia richiesta di essere informato, via sms all'utenza cellulare dallo stesso indicata, di ogni autorizzazione concessa sulla Carta. In particolare:

- il servizio SMS Alert prevede l'invio al Titolare di un sms gratuito per le operazioni di importo pari o superiore alla soglia standard definita dalla Società (attualmente euro 51,00 per le operazioni di pagamento e euro 101,00 per le operazioni di prelievo);
- il servizio SMS Informativo prevede l'invio al Titolare di un sms, soggetto a tariffazione come indicato nelle "Condizioni Economiche", per le operazioni di importo inferiore alla soglia standard definita dalla Società.

2. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente alla Società - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta.

3. Per aderire ai servizi, il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta della Carta: in tal caso la Società provvederà automaticamente all'attivazione del servizio. Qualora decida di aderire al servizio successivamente, il Titolare potrà rivolgersi al Soggetto Collocatore o inviare una comunicazione alla Società contenente esplicita richiesta di attivazione del servizio e riepilogativa dei propri dati personali (tra cui il codice fiscale), 4 ultime cifre del PAN dalla Carta e dell'utenza cellulare allegando, ove possibile, copia del Modulo di Richiesta della Carta.

4. Il Titolare ha l'onere di segnalare alla Società, con le stesse modalità previste per l'adesione, eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare.

5. I servizi SMS sono strettamente collegati al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i servizi SMS saranno fruiti dal cessionario dell'utenza telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.

Art. 12 - Situazione contabile

1. Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative ai movimenti effettuati sono registrate contabilmente e messe a disposizione del Titolare (unitamente al riepilogo del saldo disponibile) con le modalità di seguito descritte:

- consultando il sito Internet: www.cartachiara.it;
- telefonando al Servizio Clienti della Società al Numero 800.30.10.20;
- inviando un SMS (qualora il Titolare abbia attivato il Servizio) al numero 342.411.3535 indicando, nel testo, le seguenti diciture: "sch saldo" o "sch movimenti" per conoscere, rispettivamente, il residuo spendibile o gli ultimi 5 movimenti di spesa effettuati.

2. Il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di riepiloghi cartacei, inviando richiesta scritta:

- a mezzo lettera all'indirizzo della Società: CartaSi S.p.A. Ufficio Operation, Corso Sempione 55 - 20145 Milano;
- a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica: cartachiara@icbpi.it.

3. Il riepilogo cartaceo comprende le operazioni contabiliz-

zate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi); sarà inviato solo in presenza di movimenti contabili ed è soggetto ai costi specificati nelle "Condizioni Economiche".

4. E' responsabilità del Titolare verificare con le suddette modalità la congruenza di ogni singola operazione eseguita con la Carta e di segnalare senza indugio eventuali incongruenze con le modalità indicate al successivo articolo 13.

5. Trascorsi 13 mesi dalla data di registrazione contabile di ogni singola operazione, senza che sia pervenuto alla Società (se del caso tramite il Soggetto Collocatore) una contestazione specifica con le modalità indicate nel successivo art. 13, l'operazione si intenderà senz'altro approvata dal Titolare.

Art. 13 - Contestazioni (rimborso di addebiti sulla Carta non autorizzati)

1. Se il Titolare viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione da lui non autorizzata o non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite, deve rivolgersi alla Società tempestivamente e comunque entro tredici mesi dalla data di addebito dell'operazione, richiedendo la rettifica dell'operazione.

2. In caso di addebiti non autorizzati sulla Carta, dovuti a casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo, il Titolare è tenuto a richiedere il blocco della Carta, mediante apposita telefonata con le modalità indicate al successivo art. 14.

3. Il Titolare può quindi chiedere il rimborso inviando esplicita richiesta debitamente sottoscritta, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società, allegando la Carta (se in suo possesso) tagliata verticalmente. Sulla richiesta devono essere necessariamente indicati i riferimenti dell'operazione, il codice dell'operazione di blocco (fornito contestualmente alla suddetta telefonata di blocco) e le modalità di rimborso.

4. Dopo la ricezione di tutta la documentazione di cui sopra, la Società avvierà un'istruttoria per accertare i fatti segnalati, che dovrà concludersi entro centoventi giorni solari dalla predetta ricezione.

5. Qualora il rimborso risulti dovuto, la Società accrediterà il corrispondente importo (comprensivo delle eventuali commissioni) secondo le indicazioni fornite dal Titolare nella richiesta di rimborso. Qualora invece il rimborso non risulti dovuto, la Società informerà tempestivamente per iscritto il Titolare, mediante comunicazione, pienamente valida ad ogni effetto, all'ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal Titolare.

6. In caso di motivato sospetto di frode, la Società può sospendere il rimborso di cui al precedente comma, dandone immediata comunicazione al Titolare. La Società può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato.

7. Il Titolare non è sollevato dagli oneri e responsabilità a suo carico qualora agisca con dolo o colpa e/o non abbia osservato le disposizioni di cui al presente Regolamento. In ogni caso in cui il Titolare sia minorenne o comunque sottoposto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno, la richiesta di rimborso, da effettuare con le suddette modalità, dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Titolare) anche dal genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Art. 14 - Smarrimento, sottrazione Carta

1. Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.

2. In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a bloccare la Carta telefonando al numero 800.822.056 (dall'estero +39.02.6084.3768) e successivamente a darne immediata comunicazione al Soggetto Collocatore e alla Società con lettera raccomandata A/R e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.

3. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denun-

cia a disposizione della Società, per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, la Società avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

4. In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta stessa per l'importo massimo di 150,00 euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, a quanto previsto dal precedente art. 5. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi SMS di cui al precedente art. 11, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione alla Società con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.

5. L'eventuale credito residuo presente nella carta (una volta che sia divenuto efficace il blocco della carta) verrà rimborsato al Titolare con le modalità da questa richiesta (bonifico bancario, assegno circolare, riversamento su una nuova carta prepagata).

Art. 15 - Modifiche al Regolamento

1. Le condizioni economiche e le clausole previste dal Regolamento potranno essere modificate dalla Società e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare, qualora sussista un giustificato motivo, con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta, o pubblicazione sul sito Internet della Società e/o della Banca e/o del Soggetto Collocatore (la comunicazione evidenzierà la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto-regolamento"). In tal caso, le modifiche si intendono accettate in assenza di espresso rifiuto da parte del Titolare entro la data prevista per la loro applicazione.

2. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare dovrà restituire la Carta, richiedendo alla Banca o al Soggetto Collocatore il rimborso dell'eventuale importo prepagato ancora disponibile sulla stessa, senza penalità e/o spese di chiusura.

3. Il Titolare ha inoltre il diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico fino alla data di applicazione delle modifiche.

Art. 16 - Uso illecito della Carta

1. L'utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che la Società si riserva di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. Parimenti è da considerarsi illecito l'utilizzo della carta non restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare ovvero dal legale rappresentante in caso di sopravvenuta incapacità di agire del titolare.

Art. 17 - Blocco della Carta da parte della Banca, Società o Soggetto Collocatore

1. La Banca, la Società e il Soggetto Collocatore si riservano la facoltà di bloccare la Carta dandone comunicazione al Titolare specificando i motivi che hanno determinato il blocco nei casi in cui:

- reputino necessario garantire in tal modo la sicurezza evitando un utilizzo improprio della Carta;
- riscontrino un utilizzo improprio o non conforme da parte del Titolare;
- vangano a conoscenza della morte del Titolare o della sua sopravvenuta incapacità di agire.

2. Ove possibile tale comunicazione verrà resa in anticipo rispetto al blocco della Carta sempre che ciò non risulti con-

trario a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge.

Art. 18 - Variazioni di residenza e/o domicilio

1. Le comunicazioni effettuate dalla Società, dalla Banca e dal Soggetto Collocatore verranno inviate, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal Titolare.

2. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, anche per il tramite del Soggetto Collocatore, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.

Art. 19 - Recesso

1. Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente rapporto in qualsiasi momento, senza penalità e/o spese di chiusura, con comunicazione scritta alla Società, alla Banca o al Soggetto Collocatore, allegando la Carta, debitamente tagliata. Restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare (ed eventualmente del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno) anteriormente alla data di efficacia del recesso, con conseguente obbligo di soddisfare, in contanti ed in unica soluzione, ogni debito.

2. La Banca è comunque sin d'ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sulla disponibilità esistente sulla Carta. Eventuali disponibilità residue della Carta verranno rimborsate su richiesta del Titolare con le modalità di cui al precedente art. 9.

3. Il medesimo diritto di recesso è riconosciuto alla Società e alla Banca, che potranno esercitarlo mediante comunicazione scritta al recapito indicato dal Titolare (o eventualmente del Genitore/ Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno) inviata con preavviso di almeno due mesi.

4. Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, la Società e/o la Banca potranno recedere dal Regolamento in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta.

5. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita.

6. In caso di recesso da parte del Titolare la quota annuale, qualora prevista, è rimborsata in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta.

Art. 20 Servizi Accessori

1. La Società può associare alla Carta dei servizi accessori (ad esempio, servizi di emergenza e di assistenza, coperture assicurative). L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul sito della Società o contattando il Servizio Clienti della stessa.

Art. 21 - Comunicazioni al Titolare

1. Tutte le comunicazioni al Titolare sono effettuate in lingua italiana. Laddove previsto e consentito ai sensi di legge e dal presente Regolamento, sono rese note e disponibili solo mediante pubblicazione sul sito della Società della Banca e/o del Soggetto Collocatore salvo diversa espressa richiesta sottoscritta dal Titolare, da inviare alla Società. In caso di invio di comunicazioni in formato cartaceo, si applicherà quanto al riguardo previsto nelle "Condizioni Economiche".

Art. 22 - Reclami ricorsi e conciliazioni

1. Il Titolare può presentare un reclamo alla Società, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti recapiti: CartaSi - Customer Care, Corso Sempione, 55 - 20145 Milano; indirizzo e-mail c.satisfaction@cartasi.it; fax 02-3488.9154.

2. La Società darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l'adempimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, il Titolare può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione

del reclamo alla Società;

b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari:

- 1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro;
- 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);

c) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Titolare può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito della Società, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

3. In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it).

4. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

5. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei soli servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

6. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (Titolo VIII del T.U. Bancario e Titolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).

Art. 23 - Tutela dei dati personali

1. La Società e la Banca emittente, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno durante tutto il corso del rapporto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

Art. 24 - Legge applicabile e foro competente

1. I rapporti con il Titolare sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Titolare e la Società o la Banca, in relazione al presente Regolamento, è competente il Foro di residenza o di domicilio eletto del Titolare se lo stesso riveste la qualifica di consumatore. Nel caso di Titolare non consumatore viene prevista la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 25 - Richiesta copia Regolamento e documento di sintesi

1. E' in facoltà del Titolare ottenere gratuitamente in qualsiasi momento copia aggiornata del Regolamento e del documento di sintesi trasmettendo richiesta scritta alla Banca o al Soggetto Collocatore.